



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Bando pubblico

per l'assegnazione di borse di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata del lascito testamentario del **PROF. FRANCESCO COCCO**, a favore di studenti nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni, neo-laureati meritevoli ma privi di mezzi economici, per la frequenza di corsi universitari di specializzazione *post lauream* e corsi appartenenti al 3° ciclo di studi accademici o di alta formazione
per gli AA.AA. 2023/24 e seguenti

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28 marzo 2024

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 231 del 6 maggio 2024

Sommario

Art.1	Oggetto e finalità	4
Art.2	Risorse disponibili	4
Art.3	Destinatari e requisiti per l'ammissione	4
Art.4	Percorsi formativi ammessi	6
Art.5	Emergenza sanitaria.....	6
Art.6	Attestazione ISEE nucleo familiare.....	6
6.1.	<i>Attestazione ISEE studente indipendente</i>	7
6.2.	<i>Attestazione ISEE Dottorandi</i>	7
Art.7	Importo della Borsa di studio	7
7.1.	<i>Importo della borsa di studio – parte fissa</i>	8
7.1.1.	<i>Studenti “in sede” e “pendolari”.</i>	8
7.1.2.	<i>Studenti “fuori sede”.</i>	9
7.2.	<i>Importo della Borsa di studio – parte variabile</i>	9
7.2.1.	<i>Tasse di iscrizione</i>	10
7.2.2.	<i>Spese di vitto e alloggio</i>	10
7.2.3.	<i>Spese di trasporto.</i>	11
7.2.4.	<i>Spese di viaggio.</i>	11
Art.8	Modalità e termini di presentazione delle domande	12
Art.9	Contenuti della domanda	12
Art.10	Modifiche alla domanda.....	14
Art.11	Valutazione delle domande.....	14
11.1.	<i>Fase 1: Attribuzione punteggi oggettivi</i>	14
11.1.	<i>Fase 2: Attribuzione di premialità</i>	16
Art.12	Graduatoria e concessione	17
Art.13	Variazioni dei percorsi formativi	18
13.1.	<i>Modifica piano di studi</i>	18
13.2.	<i>Sospensioni e ritardi</i>	18
13.3.	<i>Annullamenti o soppressioni</i>	18
Art.14	Rinuncia alla borsa di studio.....	19
Art.15	Comunicazioni.....	19

Art.16	Modalità di erogazione della borsa di studio	19
16.1.	<i>Prima annualità</i>	19
16.2.	<i>Seconda annualità (solo per i corsi di durata biennale)</i>	20
16.3.	<i>Seconda annualità (per i corsi di durata superiore al biennio)</i>	20
16.4.	<i>Ulteriore biennio – terza e quarta annualità</i>	20
Art.17	Rendicontazione	20
17.1	<i>Relazione di fine percorso</i>	21
Art.18	Regime sanzionatorio	22
18.1.	<i>Sospensione temporanea del percorso</i>	22
18.2.	<i>Interruzione anticipata e definitiva</i>	22
18.3.	<i>Riparametrazione</i>	23
Art.19	Cause di incompatibilità	23
Art.20	Dichiarazioni e controlli	23
Art.21	Informativa sul trattamento dei dati personali	23
Art.22	Responsabile del procedimento - pubblicità e informazioni sul bando	24
Art.23	Controversie	24
Art.24	Ricorsi	24

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Percentuale di contributo spettante in base agli indicatori ISEE.....	8
Tabella 2 - Importo della Borsa di studio - Parte fissa.....	8
Tabella 3 - Contributo viaggio spettante.....	11
Tabella 4 - Punteggi voto di laurea.....	15
Tabella 5 – Punteggi durata degli studi	15
Tabella 6 – Punteggio aggiuntivo	16
Tabella 7 - Criteri di attribuzione di premialità	17

Bando pubblico per l'assegnazione di borse di studio finanziate con i fondi a destinazione vincolata del lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco, a favore di studenti nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni, neo-laureati meritevoli ma privi di mezzi economici, per la frequenza di corsi universitari di specializzazione *post lauream* e corsi appartenenti al 3° ciclo di studi accademici o di alta formazione per l'A.A. 2023/2024 e seguenti

Art.1 Oggetto e finalità

Con il presente Bando pubblico l'ERSU di Cagliari intende riconoscere e valorizzare gli studenti maggiormente meritevoli, nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni, attraverso l'erogazione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari di specializzazione *post lauream* appartenenti al 3° ciclo di studi accademici o di alta formazione, con l'obiettivo di arricchire la loro professionalità e il livello di competenza, nonché aumentare il numero di giovani che possono accedere ai corsi universitari di specializzazione *post lauream*.

La Borsa di studio, oggetto del presente bando di concorso, è finalizzata a riconoscere per l'anno accademico in corso alla data di presentazione della domanda, stabilito dai rispettivi ordinamenti didattici, un contributo, a totale o parziale copertura dei costi di iscrizione, vitto, alloggio e viaggio sostenuti dagli studenti per la partecipazione ai corsi universitari di specializzazione *post lauream* e corsi appartenenti al 3° ciclo di studi accademici o di alta formazione erogati da Università, sia pubbliche che private, aventi sede in Italia o all'estero, riconosciute dal Ministero competente, e autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio italiano.

Art.2 Risorse disponibili

Le borse di studio di cui al presente Bando sono finanziate dal lascito testamentario del **Prof. Francesco Cocco**, gravato da un onere di destinazione volto a finanziare borse di specializzazione *post lauream* a favore di giovani laureati privi di idonei mezzi economici per proseguire gli studi.

Per il presente Bando è disponibile una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 251.066,15 che consente l'erogazione di n. 10 Borse di studio.

Il presente bando prevede due finestre temporali per la presentazione delle domande, con scadenze nei mesi di marzo/aprile e di ottobre/novembre di ciascun anno accademico di riferimento e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, fatto salvo quanto sarà comunicato con apposito avviso relativo alla prima finestra di apertura per l'A.A. 2023/2024.

Le scadenze successive saranno rese note mediante avvisi da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

Art.3 Destinatari e requisiti per l'ammissione

Il presente Bando è rivolto ai giovani laureati nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni continuativi;

- b) non aver superato i 40 anni di età;
- c) essere disoccupati da almeno 6 mesi¹;
- d) aver conseguito, a decorrere dal terzo anno accademico antecedente la data di iscrizione a uno dei corsi di cui all'art. 4 del presente bando², la laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o nuovo ordinamento) o la laurea magistrale/specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110 o voto equivalente nel caso di titolo conseguito all'estero.

(Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero il candidato deve dichiarare in sede di domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza del titolo, e allegare la documentazione attestante l'equivalenza del voto conseguito secondo quanto previsto dall'art.9 del presente Bando);

- e) aver ottenuto l'ammissione incondizionata al primo anno dei corsi di formazione di terzo livello, di cui all'art. 4 del presente Bando, nell'anno accademico in corso alla data di presentazione della richiesta di contributo ed essere in possesso di apposita dichiarazione attestante l'iscrizione, rilasciata dall'Università, contenente gli elementi di cui all'art. 9;
- f) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità) non superiore a 56.000,00 euro;
- g) non aver fruito e non fruire di borse di studio o contributi in denaro erogati da altre Istituzioni e Enti pubblici o privati per la frequenza dei corsi di specializzazione *post lauream* o per finalità analoghe, nell'anno accademico di fruizione del beneficio.

Non saranno ammesse domande presentate da soggetti che non siano in possesso di tutti i suddetti requisiti

Qualora lo stanziamento previsto per il Bando di concorso non sia interamente utilizzato per soddisfare le domande accolte per ogni anno accademico di riferimento, al fine di incentivare la continuità degli studi, l'Ente potrà concedere un finanziamento integrativo per la copertura di un ulteriore anno, o biennio (a seconda della durata legale del corso: triennale o di durata superiore) a favore degli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 4 del presente Bando, di durata superiore a due annualità, se già beneficiari della Borsa di Studio finanziata con lascito testamentario del Prof. Francesco Cocco per il primo biennio negli anni accademici precedenti, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli interessati e verifica sul mantenimento dei requisiti richiesti dal Bando. In tale ipotesi verranno stilate due distinte graduatorie con le modalità indicate nel successivo art. 12.

¹ Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. *“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”*. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 19 precisa che *“Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione”*.

² Ad esempio: Se l'anno accademico di iscrizione al corso è 2023/2024, il titolo di terzo livello deve essere conseguito a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, ecc.

Art.4 Percorsi formativi ammessi

Al presente bando di concorso possono essere ammessi esclusivamente gli iscritti ai corsi di formazione di 3° livello, erogati da Università, sia pubbliche che private, aventi sede in Italia o all'estero, riconosciute dal Ministero competente, e autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio italiano, con accesso riservato agli studenti in possesso di un titolo di studio di 2° Livello (Laurea a Ciclo Unico, Laurea Magistrale biennale o a Ciclo Unico, Laurea Specialistica o Diploma Accademico di II Livello per i percorsi accademici AFAM), conseguito in Italia o all'estero, di seguito elencati:

- Dottorati di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 210/1998;
- Corsi universitari di specializzazione (ad esclusione di quelli dell'area medica di cui al D. Lgs 368/1999);
- Corsi di Master Universitario di secondo livello;
- Corsi di Formazione alla ricerca (AFAM).

Sono ammessi i percorsi formativi in modalità *Blended Learning*, ovvero di didattica a distanza, da realizzarsi per via telematica o mediante supporti audio, per una percentuale massima pari al 20 % delle ore complessive di didattica previste.

Percentuali superiori sono ammesse esclusivamente in caso di emergenza sanitaria (es. Covid-19), appositamente documentata secondo quanto indicato all'Art. 5.

Non potranno essere finanziati percorsi di formazione già conclusi al momento della pubblicazione del presente Bando.

Art.5 Emergenza sanitaria

Considerata l'esperienza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nel caso in cui si verifichi una nuova emergenza sanitaria che dovesse determinare delle variazioni nell'articolazione del piano di studi per cause indipendenti dalla volontà del/la candidato/a, è ammessa la formazione a distanza.

Tale evenienza dovrà essere autocertificata dal/la candidato/a ed attestata da apposita documentazione redatta a cura dell'Università, al fine di dimostrare l'effettiva necessità della didattica a distanza come modalità imposta dall'emergenza sanitaria in corso.

La sospensione delle lezioni in presenza, qualora non venga attestata alcuna didattica a distanza, determinerà il non riconoscimento dell'indennità forfettaria di vitto e alloggio, indipendentemente dalla sede in cui si trova il/la candidato/a.

Art.6 Attestazione ISEE nucleo familiare

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'attestazione ISEE per prestazioni universitarie, riferita al nucleo familiare del concorrente e in corso di validità, è necessaria per l'ammissione al concorso e per la determinazione del contributo, il cui importo varia in funzione della condizione economica, come specificato all'Art. 7 del presente Bando.

Nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE. L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e

patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell'INPS.

6.1. Attestazione ISEE studente indipendente

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, è considerato indipendente e può far valere il proprio ISEE per il diritto allo studio come unico componente del nucleo familiare, soltanto lo studente per il quale ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- Residenza (risultante dall'evidenza anagrafica) esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU e presso un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- Redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 (come disposto dal D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320).

In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente non può essere considerato indipendente, e dovrà presentare un'attestazione ISEE con il nucleo familiare d'origine.

6.2. Attestazione ISEE Dottorandi

L'“ISEE Dottorato” consente a chiunque sia iscritto a un corso di dottorato di calcolare gli indicatori ISEE e ISPE con un nucleo familiare “ristretto”. Secondo l'art. 8, c.4 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159: *“Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 [...]”*. Il dottorando può presentare l'ISEE dottorandi per accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Art.7 Importo della Borsa di studio

L'importo della Borsa di studio è costituito da una parte fissa, calcolata in relazione allo status dello studente stabilito con i criteri di cui al paragrafo 7.1. del presente Bando, e da una parte variabile, calcolata in relazione alle spese sostenute/da sostenere, che dovranno essere specificate e/o rendicontate con modalità stabilite nel successivo paragrafo 7.2.

L'importo della borsa di studio così determinato, entro il limite massimo di euro 25.000,00 per un biennio, verrà riproporzionato, secondo i criteri riportati nella Tabella 1, in funzione della situazione economica del/la candidato/a, calcolata in base ai parametri dell'attestazione ISEE.

Per i corsi di formazione di 3° livello di durata inferiore a due anni verrà riconosciuto un contributo pari a un'annualità. Per i corsi di durata superiore al biennio verrà erogato il contributo relativo ai primi due anni di corso, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 ultimo capoverso.

La Borsa di studio non potrà essere concessa per importi superiori al limite massimo previsto pari a euro 25.000,00 per il biennio.

Tabella 1 - Percentuale di contributo spettante in base agli indicatori ISEE

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al contributo massimo erogabile
Fino a 24.000,00 euro	100%
Compreso tra 24.000,01 euro e 32.000,00 euro	80%
Compreso tra 32.000,01 euro e 48.000,00 euro	60%
Compreso tra 48.000,01 euro e 56.000,00 euro	30%

La borsa di studio potrà essere oggetto di decurtazione e/o riparametrazioni nel caso si verifichino le condizioni previste al punto 18 "Regime sanzionatorio".

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi, ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n. 159/2013 ((art. 4 Legge 476/1984) CM 6 Aprile 1995 n. 109/E).

7.1. Importo della borsa di studio – parte fissa

Al fine di determinare l'importo della quota fissa del contributo spettante, verrà attribuito ai concorrenti lo status di studente "in sede", "pendolare" o "fuori sede". Gli importi della quota fissa spettante in base allo status del concorrente sono i seguenti:

Tabella 2 - Importo della Borsa di studio - Parte fissa

Status	Importo biennio	Importo annuo
Fuori sede	10.000,00	5.000,00
Pendolare	6.300,00	3.150,00
In sede	4.000,00	2.000,00

Lo status "in sede", "pendolare" o "fuori sede" verrà attribuito tenendo conto della residenza anagrafica del candidato in relazione alla sede del corso frequentata, determinato con i criteri riportati di seguito:

7.1.1. Studenti "in sede" e "pendolari".

a) Gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**:

- sono considerati "in sede" se residenti nei comuni di: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius;
- sono considerati "pendolari" se residenti nei comuni di: Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**:

- sono considerati "in sede" se residenti nei comuni di: Nuoro e Oliena;
- sono considerati "pendolari" se residenti nei comuni di: Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.

c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**:

- sono considerati "in sede" se residenti nei comuni di: Oristano, Arborea, Baratili San Pietro, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S. Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani;
- sono considerati "pendolari" se residenti nei comuni di: Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santu Lussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Viene inoltre considerato "in sede" il concorrente che alloggia in un immobile ad uso abitativo di proprietà del nucleo familiare nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede, indipendentemente dalla residenza.

È attribuito lo status "in sede" agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

7.1.2. Studenti "fuori sede".

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti nei comuni diversi da quelli indicati al paragrafo 7.1.1. a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria frequentata.

È inoltre riconosciuto lo status di studente "fuori sede" agli studenti che frequentano i corsi presso Atenei aventi sede all'estero o nelle altre regioni italiane.

Al fine di dimostrare il possesso del requisito i concorrenti, all'atto di compilazione della domanda, dovranno dichiarare di aver stipulato un regolare contratto di affitto e riportarne gli estremi di registrazione. I concorrenti residenti nei comuni "fuori sede" che non intendono stipulare un contratto di affitto, ai soli fini di attribuzione del contributo, acquisiranno lo status di "pendolare".

7.2. Importo della Borsa di studio – parte variabile

L'importo massimo ammissibile a copertura totale o parziale delle spese sarà riconosciuto fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto della Borsa di studio, di cui al paragrafo 7 comma 2 del presente Bando, pari a euro 25.000,00 per il biennio, al netto della parte fissa riconosciuta in riferimento allo status del concorrente.

La parte variabile della Borsa di studio sarà riconosciuta a copertura totale o parziale delle spese relative a:

- tasse di iscrizione (§. 7.2.1.);
- vitto e alloggio (§. 7.2.2);
- trasporto (§. 7.2.3);
- viaggio (§ 7.2.4.)

Le spese sopraelencate saranno ammesse al finanziamento secondo i criteri stabiliti e fino ai massimali indicati nei paragrafi successivi, previa specifica richiesta in sede di domanda. **A tal fine si precisa che sarà cura del candidato individuare le spese da portare a contributo, selezionando tra le voci di spesa ammissibili, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, fermi restando i massimali prescritti per ogni singola categoria. Il contributo totale riconosciuto non potrà in ogni caso superare il limite massimo stabilito in euro 25.000,00 per il biennio, ridotto della metà per i corsi di durata inferiore a due anni.**

Si precisa che le spese ammesse al contributo dovranno essere adeguatamente documentate solo per i casi che prevedono il rimborso puntuale. Per le spese *a forfait* dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito richiesto.

7.2.1. Tasse di iscrizione

Saranno ammesse al contributo per la copertura totale o parziale le spese effettivamente sostenute per l'iscrizione ai corsi *post lauream*. Il rimborso delle spese di iscrizione riferite al percorso formativo finanziato potrà essere riconosciuto per l'importo effettivamente versato e fino al limite totale massimo stabilito per il contributo delle spese variabili, come specificato al precedente paragrafo 7.2.

Per poter beneficiare del rimborso delle tasse universitarie nei limiti sopraindicati, il/la candidato/a dovrà riportare nella domanda i seguenti elementi, comprovati dall'idonea documentazione rilasciata dall'Ateneo ospitante da allegare alla domanda:

- l'importo complessivo delle tasse di iscrizione, distinto per ciascun anno di corso;
- la durata complessiva del corso espressa in mesi.

Al fine dell'erogazione del saldo delle spese ammesse a contributo il candidato dovrà altresì produrre le ricevute di avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione, rilasciate dall'ateneo.

7.2.2. Spese di vitto e alloggio.

Saranno ammesse al contributo le spese di vitto e alloggio riconosciute agli studenti aventi status di "fuori sede" che hanno stipulato un regolare contratto di affitto presso la sede del corso frequentato, per un importo massimo pari a euro 9.000,00 per il biennio, ridotto a euro 4.500,00 per i corsi di durata inferiore a due anni.

L'importo potrà essere riconosciuto esclusivamente se il corso prevede una frequenza in presenza non inferiore all'80% delle ore complessive di didattica previste, fatto salvo quanto previsto al penultimo comma dell'art. 4 del presente bando. Per frequenza si intende il complesso delle attività d'aula, forme di apprendimento complementari obbligatorie (es. workshop, laboratorio, tirocinio, ecc.).

L'importo forfettario è calcolato in ragione di un contributo onnicomprensivo massimo di euro 450 mensili per un totale di 20 mesi per i corsi di durata pari o superiore al biennio, e di 10 mesi per i corsi di durata inferiore a due anni. Si precisa che l'importo totale del contributo per le spese di vitto e alloggio non potrà in ogni caso superare gli importi massimi indicati, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.

Al fine di dimostrare il possesso del requisito necessario per l'ottenimento del rimborso delle spese di vitto e alloggio, il candidato dovrà dichiarare in sede di domanda di aver stipulato un regolare contratto di affitto e fornire gli estremi di registrazione. Potranno essere dichiarati da ciascun candidato più contratti, purché stipulati a titolo oneroso per periodi consecutivi a favore del candidato e relativi agli immobili ad uso abitativo situati presso la sede dell'Ateneo frequentato. I candidati che frequentano il corso con sede all'estero

dovranno allegare alla domanda copia del contratto d'affitto stipulato all'estero, presso la sede dell'Ateneo, redatto o corredato di traduzione in lingua italiana.

7.2.3. Spese di trasporto.

Saranno ammesse al contributo le spese di trasporto riconosciute agli studenti aventi status di "pendolare" per l'importo forfettario onnicomprensivo massimo di euro 2.000,00 per il biennio, ridotto a euro 1.000,00 per i corsi di durata inferiore a due anni. Si precisa che l'importo totale del contributo per le spese di trasporto non potrà in ogni caso superare gli importi massimi indicati, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.

Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti, in caso di richiesta del contributo per le spese di trasporto, verrà presa in considerazione la dichiarazione sostitutiva integrata nella domanda di ammissione, relativa alla residenza, rilasciata per la determinazione dello status del candidato, e la lettera di accettazione al corso universitario di specializzazione *post lauream* di cui al punto 9.2 lettera b) del presente Bando.

7.2.4. Spese di viaggio.

Per le spese di viaggio sarà riconosciuto agli studenti aventi status di "fuori sede", che frequentano i corsi presso Atenei aventi sede all'estero o nelle altre regioni italiane, un contributo forfettario una tantum fino a un massimo di euro 2.200,00 nel biennio (ridotto della metà per i corsi che hanno una durata inferiore a due anni), in funzione della distanza chilometrica dalla città di residenza a quella della sede frequentata, da quantificare secondo i criteri contenuti nella Tabella 3

Tabella 3 - Contributo viaggio spettante

Distanza chilometrica dalla città di residenza a quella della sede frequentata	Contributo spettante
0-99 Km	0
100-499 Km	180,00
500-1.999 Km	275,00
2.000-2.999 Km	360,00
3.000-3.999 Km	530,00
4.000-7.999 Km	820,00
oltre 8.000 Km	1.100,00

Le distanze devono essere calcolate con il Calcolatore delle distanze previsto dal Programma Erasmus +, presente sul seguente sito: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/resources-and-tools/distance-calculator>

Il contributo per le spese di viaggio non è soggetto a decurtazione e/o riparametrazione, fatti salvi i casi di revoca totale della stessa, come previsto all'Art. 18 "Regime sanzionatorio".

Art.8 Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo il modello dell'Allegato A1), che sarà pubblicato unitamente al presente Bando, debitamente compilate e sottoscritte dall'interessato con firma digitale o autografa, dovranno essere trasmesse mediante indirizzo di posta elettronica certificata personale del candidato esclusivamente al seguente indirizzo PEC ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it entro la data di scadenza indicata dal relativo avviso di apertura.

Per l'A.A. 2023/2024 sono previste le seguenti aperture per la presentazione delle domande di contributo:

- 1 apertura: la scadenza sarà indicata nell'aposto avviso di apertura;
- 2 apertura: nel mese di ottobre/novembre.

In caso di risorse residue e fino all'esaurimento delle stesse, le aperture per gli anni accademici successivi saranno stabilite nei mesi di marzo/aprile e di ottobre/novembre, con appositi Avvisi che saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Non verranno prese in considerazione le domande redatte o trasmesse con modalità diverse, o pervenute oltre i termini indicati dagli avvisi di apertura.

Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione i candidati dovranno accreditarsi al Portale dello Studente di ERSU Cagliari e ottenere il Codice Studente che dovrà essere inserito nella domanda di partecipazione e verrà utilizzato per l'inserimento in graduatoria e consultazione di tutti i documenti inerenti il concorso.

Per effettuare l'accreditamento, i candidati dovranno accedere al Portale dello Studente, raggiungibile dal seguente collegamento <https://portalestudenti.ersucagliari.it/apps/v3.1/sol/public/>, utilizzando esclusivamente le credenziali SPID o CIE rilasciate dal proprio gestore dei servizi, e completare tutti i campi richiesti.

Art.9 Contenuti della domanda

Nella domanda di partecipazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i candidati, dovranno dichiarare, pena l'inammissibilità della candidatura:

- a) di essere nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni continuativi;
- b) di non aver superato i 40 anni di età;
- c) di essere disoccupati da almeno 6 mesi;
- d) di aver conseguito, a decorrere dal terzo anno accademico antecedente la data di iscrizione a uno dei corsi di cui all'art. 4 del presente bando, la laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o nuovo ordinamento) o la laurea magistrale/specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110 o voto equivalente nel caso di titolo conseguito all'estero.
- e) di aver ottenuto l'ammissione incondizionata al primo anno dei corsi di formazione di terzo livello, di cui all'art. 4 del presente Bando, nell'anno accademico in corso alla data di presentazione della

richiesta di contributo ed essere in possesso di apposita dichiarazione attestante l'iscrizione, rilasciata dall'Università, con modalità di cui al successivo punto 2;

- f) di avere un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 56.000,00 euro;
- g) di non aver fruito e non fruire di borse di studio o contributi in denaro erogati da altre Istituzioni e Enti pubblici o privati per la frequenza dei corsi di specializzazione *post lauream* o per finalità analoghe, nell'anno accademico di fruizione del beneficio.

Dovranno inoltre essere dichiarati tutti i dati richiesti per la valutazione delle candidature e per la successiva attribuzione dei punteggi, nonché per la determinazione del contributo spettante.

Alla domanda dovrà essere **allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:**

1. *Curriculum vitae et studiorum* in formato europeo del candidato, debitamente sottoscritto, contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
2. lettera di accettazione al corso universitario o ad altro corso di specializzazione *post lauream* ricompresi tra quelli specificati all'art. 4 del presente Bando, redatta su carta intestata dell'Ateneo ospitante secondo il modello di cui all'Allegato A2), che dovrà essere sottoscritta dal responsabile del corso prescelto con firma digitale o autografa e riportare il timbro ufficiale o la segnatura digitale dell'Università ospitante e dovrà attestare l'ammissione incondizionata al corso per il quale si propone l'istanza di candidatura, nonché la data di ammissione;
3. Il piano di studi del corso scelto, contenente l'indicazione della durata complessiva del percorso e l'articolazione delle attività formative in termini di attività didattiche previste. Per i corsi erogati in modalità *Blended Learning* è necessario specificare la percentuale della didattica erogata a distanza;
4. Breve relazione (max. 2.000 caratteri) contenente il titolo e l'abstract dell'elaborato finale discusso per il conseguimento del titolo di cui alla lett. d);
5. **Solo per i candidati con titolo di studio conseguito all'estero:**
 - certificato attestante il possesso del titolo di studio estero di secondo livello necessario per l'ammissione al corso di cui all'art. 4 del Bando, corredato di traduzione in lingua italiana, nonché di documentazione attestante l'equivalenza del voto conseguito;
 - il provvedimento attestante l'equipollenza del titolo ad uno dei titoli accademici necessari per l'accesso ai corsi di cui all'art. 4, con indicazione dell'Università italiana che ha dichiarato l'equipollenza, nonché gli estremi del relativo decreto rettorale o altro atto previsto dalla norma;
6. **Solo per candidati che frequentano il corso con sede all'estero:** copia del contratto d'affitto stipulato con l'Istituto o con il privato all'estero, presso la sede dell'Ateneo, redatto o corredato di traduzione in lingua italiana o inglese;
7. **Solo se ricorre la condizione:** Documentazione attestante la situazione di disagio socio - economico, come descritta nel successivo § 11.1 lett. c), qualora presente;
8. Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del/la candidato/a, salvo ipotesi di sottoscrizione con firma digitale;

Alla domanda potrà essere allegata ogni altra documentazione che il candidato potrà ritenere utile al fine della valutazione della candidatura.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana o, se prodotta all'estero, corredata da traduzione in lingua italiana. La documentazione priva di traduzione non sarà presa in considerazione.

Saranno escluse le domande di partecipazione che non contengano i sopraelencati documenti o presentate con modalità e forme diverse da quelle richieste dal presente Bando.

L'ERSU di Cagliari si riserva la facoltà di richiedere al/la candidato/a ulteriori documenti, in aggiunta a quelli prescritti, qualora la natura o il contenuto della documentazione allegata alla domanda lo renda necessario ai fini della valutazione.

Art.10 Modifiche alla domanda.

Qualora lo studente che ha già completato e inviato la domanda con modalità indicate all'Art. 8, intenda apportare modifiche alla stessa, dovrà presentare una nuova domanda, redatta con le medesime modalità della precedente e contenente tutti gli elementi prescritti dall'Art. 9. Al fine di partecipazione al concorso l'Ente prenderà in considerazione l'ultima domanda pervenuta alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, prevista dal Bando per la relativa finestra di apertura.

Non sarà possibile modificare la domanda dopo la scadenza del termine suindicato, salvo presentazione di una nuova domanda per la finestra temporale successiva, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.

Art.11 Valutazione delle domande

L'esame delle domande di partecipazione sarà effettuato, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, da apposita Commissione plurispecialistica designata dal Direttore Generale. Per la valutazione delle domande di partecipazione la Commissione avrà a disposizione **un massimo di 100 punti** da attribuire a ciascun candidato in base ai criteri specificati nei paragrafi successivi. La valutazione si svolgerà in due distinte fasi:

Fase 1: valutazione dei requisiti dichiarati dai candidati e attribuzione dei punteggi oggettivi (**fino ad un massimo di 60 punti**). Questa fase è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base delle dichiarazioni rese dal/la candidato/a con successiva attribuzione dei punteggi oggettivi in base ai requisiti posseduti, come descritto nel successivo paragrafo 11.1.

Fase 2: valutazione di ulteriori requisiti in base ai criteri specificati al successivo punto 11.2 con successiva attribuzione di punteggi di premialità (**fino ad un massimo di 40 punti**).

Il punteggio complessivo di ciascuna domanda sarà determinato dalla somma dei punteggi espressi dalla Commissione nelle predette fasi e **determinerà la posizione del candidato in graduatoria**.

11.1. Fase 1: Attribuzione punteggi oggettivi

Il punteggio è calcolato considerando i seguenti elementi:

- a) **voto di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico, OPPURE laurea vecchio ordinamento o altro titolo di secondo livello specificato all'art. 4 del presente Bando (max. 18 punti):** il punteggio è

attribuito in base al voto conseguito al termine del percorso formativo universitario, come specificato nella seguente tabella:

Tabella 4 - Punteggi voto di laurea

Voto di laurea	Punteggio attribuito
110 e lode	18
da 109 a 110	16
da 107 a 108	14
da 105 a 106	12
da 103 a 104	10
da 101 a 102	8
100	6
Inferiore a 100	Non ammissibile

Per le lauree di secondo livello conseguite dopo la laurea triennale con il nuovo ordinamento si terrà conto del solo voto ottenuto nel biennio specialistico o magistrale.

Nei casi in cui il voto non sia espresso in *centodecimi*, la valutazione avverrà sulla base della dichiarazione di equivalenza del voto, allegata alla domanda.

- b) **durata degli studi (max. 12 punti):** il punteggio terrà conto della durata effettiva del percorso formativo universitario complessivamente svolto dal/la candidato/a come di seguito specificato:

Tabella 5 – Punteggi durata degli studi

Durata degli studi	Punteggio attribuito
Entro la durata legale degli studi	12
1 anno oltre la durata legale	10
2 anni oltre la durata legale	8
3 anni oltre la durata legale	4
4 anni oltre la durata legale	Non valutabile

Nel computo della durata verranno inclusi anni fuori corso, anni di iscrizione come “ripetente” o analoghe diciture, ad esclusione di eventuali anni in cui il/la candidato/a risultasse ufficialmente non iscritto all’Università, impiegati dal candidato per l’ottenimento del titolo finale rispetto alla durata legale prevista per il corso di studi frequentato.

Per le lauree non a ciclo unico o vecchio ordinamento, la durata degli studi sarà computata sommando la durata del percorso formativo svolto durante il corso di laurea triennale con quella del percorso formativo svolto durante la laurea specialistica/magistrale, anche qualora uno o entrambi i corsi di laurea si siano svolti all’estero.

- c) **Punteggio aggiuntivo (max. 30 punti):** verrà inoltre riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai candidati in possesso di uno o di tutti i seguenti requisiti:

Tabella 6 – Punteggio aggiuntivo

Requisiti	Punteggio
Situazioni di disagio socio – economico tali da compromettere la prosecuzione degli studi, conseguenti ad un <u>evento grave e documentato</u> , verificatosi in periodo non antecedente alla data di inizio dell’A.A. 2022/2023, che abbiano apportato una sostanziale modifica alla situazione economica familiare dello studente, quali: <ul style="list-style-type: none">- licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero rilevante riduzione del reddito familiare;- decesso di uno dei genitori/coniuge;- grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico e/o un mancato guadagno.	10
Conseguimento della laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale in una Università Sarda	5
Percorsi formativi rientranti fra le seguenti aree di specializzazione: <ul style="list-style-type: none">- Scienza ingegneristiche;- Scienze Biologiche e Chimiche;- Scienze Informatiche e Matematiche;- Psicologia della Salute;- Gestione aziendale e management;- Turismo e ricettività turistica;- Trasporti marittimi e navali;- Servizi sociali ed alla persona.	15

11.1. Fase 2: Attribuzione di premialità

Le domande dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, a seguito di attribuzione dei punteggi oggettivi, saranno sottoposte alla valutazione della Commissione al fine dell’attribuzione di

punteggi di premialità, fino ad un **massimo di 40 punti**, che verranno attribuiti sulla base dei criteri di seguito stabiliti:

Tabella 7 - Criteri di attribuzione di premialità

Critero di valutazione	Punteggio
Attinenza della tesi di laurea al corso di specializzazione universitaria <i>post lauream</i> prescelto	da 0 a 10 punti
Coerenza del <i>Curriculum vitae et studiorum</i> con il corso prescelto, valutata sulla base dei tirocini formativi e di orientamento <i>post lauream</i> (purché di durata pari o superiore a 3 mesi e iniziati successivamente al conseguimento della laurea a ciclo unico o alla laurea specialistica/magistrale) e delle esperienze professionali pregresse certificate, a condizione siano pari o superiori a 1 mese continuativo. Qualora il/la candidato/a indichi due o più esperienze svolte contemporaneamente nello stesso periodo sarà considerata utile, ai fini dell'attribuzione del punteggio all'interno della stessa categoria, soltanto l'esperienza che presenti una maggior coerenza con il corso di specializzazione, salvo il caso di attività svolte con contratti a tempo parziale.	da 0 a 15 punti
Prospettive occupazionali offerte dal corso di specializzazione prescelto	da 0 a 15 punti

Art.12 Graduatoria e concessione

Al termine della valutazione delle domande, verrà stilata a cura della Commissione e in base al punteggio conseguito dai candidati un'unica graduatoria delle domande ammesse per l'anno di riferimento.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà attribuita la posizione più favorevole al/la candidato/a che abbia attestato un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di importo inferiore.

Nell'ipotesi di cui all'art. 3 ultimo periodo del presente Bando, verrà stilata una graduatoria separata, contenente i nominativi dei candidati richiedenti il beneficio per un ulteriore anno, o biennio dei corsi di durata superiore a due annualità, già beneficiari di Borsa di studio negli anni accademici precedenti, previa verifica sul mantenimento dei requisiti. Verrà data precedenza al candidato con l'indicatore l'ISEE di importo inferiore.

L'approvazione delle graduatorie dei candidati ammessi sarà disposta con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo e verrà pubblicata sul sito dell'ERSU di Cagliari.

La pubblicazione delle suddette graduatorie sarà disposta nel rispetto della delibera n. 468 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 giugno 2021, pubblicata in data 24/06/2021, avente ad oggetto "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di

vantaggi economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati (artt. 26 e 27 d. Lgs. n. 33/2013)”, e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

La pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'ERSU di Cagliari costituirà notifica a tutti gli interessati. Ai destinatari ammessi al finanziamento sarà altresì inviata una comunicazione di concessione alla casella PEC indicata nella domanda.

La comunicazione della concessione, oltre all'ammontare del contributo riconosciuto e alle modalità di erogazione, conterrà l'elenco dei documenti necessari per l'erogazione del beneficio, che dovranno essere trasmessi all'Ente entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui il/la candidato/a non presenti tutta la documentazione richiesta entro i termini stabiliti nella nota di concessione, fatta salva la possibilità di presentazione di regolarizzazioni o controdeduzioni dell'interessato/a nei termini previsti di 10 giorni (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990), l'Amministrazione procederà alla revoca del beneficio concesso.

L'importo della borsa revocata potrà essere riassegnato ai candidati che seguono nella graduatoria di riferimento, previa verifica della permanenza dell'interesse alla borsa.

Art.13 Variazioni dei percorsi formativi

13.1. Modifica piano di studi

Eventuali modifiche al piano di studi presentato in sede di domanda potranno essere ammesse a condizione che non riguardino elementi che influiscano sulla valutazione del percorso ammesso.

In nessun caso sarà consentito la sostituzione del percorso prescelto con altro percorso differente da quello per il quale è stata presentata la domanda, dopo la scadenza dei rispettivi termini per la presentazione delle stesse.

A garanzia della correttezza della valutazione e della successiva formazione delle graduatorie, la borsa di studio sarà erogata esclusivamente per il percorso per il quale sia stata presentata domanda.

13.2. Sospensioni e ritardi

Nel caso in cui lo svolgimento del corso dovesse subire una sospensione temporanea, ritardi o qualsivoglia variazione della durata o della data di inizio/fine indicati nella domanda, per cause imprevedibili e non imputabili al/la beneficiario/a della borsa, sarà obbligo del beneficiario darne tempestiva comunicazione scritta all'ERSU di Cagliari, allegando la comunicazione ufficiale proveniente dall'Università ospitante.

Le variazioni riguardanti le date o la durata complessiva del percorso non possono, in nessun caso, dare luogo alla corresponsione di somme in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda di partecipazione e nella lettera di accettazione.

In caso di sospensioni o ritardi legati ad una emergenza sanitaria si richiama quanto previsto al punto 5 del presente Bando.

13.3. Annullamenti o soppressioni

In caso di annullamento o soppressione del corso, o qualsiasi altro evento indipendente dalla volontà del/la candidato/a che faccia venir meno i requisiti di ammissibilità e, qualora sia già stata inviata la lettera di

concessione, si provvederà alla revoca del beneficio concesso e allo scorrimento della graduatoria degli idonei.

Art.14 Rinuncia alla borsa di studio

Il/la beneficiario/a della borsa di studio che, successivamente all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento, e comunque prima dell'erogazione, decida di rinunciare alla borsa di studio o alla frequenza del percorso formativo, è tenuto/a a darne immediata comunicazione formale da trasmettere al protocollo dell'ERSU di Cagliari al seguente indirizzo PEC ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it.

La comunicazione di rinuncia dovrà essere firmata dall'interessato con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario).

La rinuncia costituisce causa di decadenza dal beneficio, pertanto ogni costo eventualmente sostenuto per il percorso formativo sarà integralmente a carico del rinunciatario.

A seguito della rinuncia e della conseguente revoca del finanziamento, si procederà al recupero delle somme eventualmente erogate e allo scorrimento della graduatoria degli idonei.

Art.15 Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente Bando deve essere tempestivamente trasmessa agli uffici dell'ERSU di Cagliari mediante PEC all'indirizzo ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it.

Art.16 Modalità di erogazione della borsa di studio

La borsa di studio sarà erogata in rate semestrali mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al/la beneficiario/a, previa presentazione della documentazione richiesta nella lettera di concessione e nelle successive comunicazioni inviate dall'ERSU di Cagliari, con le seguenti modalità:

16.1. Prima annualità

- a) **prima rata** pari al 50% della quota fissa riconosciuta in funzione dello status dello studente e delle spese di iscrizione dichiarati all'atto di domanda con riferimento alla prima annualità, più il 20% dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti (cfr. paragrafo 7.2.);
- b) **seconda rata** pari al 50 % della quota fissa riconosciuta in funzione dello status e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda, più la quota restante dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti, a conclusione del percorso formativo del primo anno, previa presentazione della relazione finale sull'attività svolta e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento (cfr. l'Art. 17).

Per i corsi di durata inferiore a due annualità, l'erogazione della seconda rata equivale al saldo della Borsa di studio riconosciuta e verrà disposta soltanto a conclusione del percorso accademico per il quale è stato concesso il beneficio e previa acquisizione della relazione di fine percorso, di cui all'art. 17.1, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie e della certificazione attestante la conclusione del percorso formativo e il conseguimento del titolo finale.

16.2. Seconda annualità (solo per i corsi di durata biennale)

- a) **prima rata** pari al 50% della quota fissa riconosciuta in funzione dello status dello studente e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda con riferimento alla seconda annualità, più il 20% dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti (cfr. paragrafo 7.2.);
- b) **il saldo finale** pari al 50 % della quota fissa riconosciuta in funzione dello status e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda, più la quota restante dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti.

Il saldo finale potrà essere concesso soltanto a conclusione del percorso formativo del secondo anno, previa presentazione della relazione di fine percorso, di cui all'art. 17.1, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse e della certificazione attestante la conclusione del percorso formativo e il conseguimento del titolo finale.

16.3. Seconda annualità (per i corsi di durata superiore al biennio)

- a) **prima rata** pari al 50% della quota fissa riconosciuta in funzione dello status dello studente e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda con riferimento alla seconda annualità, più il 20% dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti;
- b) **seconda rata** pari al 50 % della quota fissa riconosciuta in funzione dello status e delle spese di iscrizione dichiarate in sede di domanda, più la quota restante dell'importo ammesso al contributo per le spese di trasporto, viaggio, vitto e alloggio, se spettanti, **previa acquisizione della dichiarazione di impegno a concludere il corso di studi per i quali l'interessato ha fruito di benefici e del certificato degli esami sostenuti (documento equivalente), attestante il completamento di tutte le attività previste dal piano di studi per i primi due anni di corso.**

16.4. Ulteriore biennio – terza e quarta annualità

Per la rendicontazione dei corsi di durata superiore a due annualità, riammessi al contributo ai sensi dell'art. 3 ultimo capoverso, si dovranno osservare le modalità previste dal paragrafo 16.1 (per la terza annualità dei corsi di durata quadriennale) e dal paragrafo 16.2 (per l'ultima annualità). **Il saldo finale potrà essere concesso soltanto a conclusione del percorso formativo del quarto anno, previa presentazione della relazione di fine percorso, di cui al paragrafo 10, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle tasse e della certificazione attestante la conclusione del percorso formativo e il conseguimento del titolo finale.**

Qualora lo studente non trasmetta la documentazione attestante il conseguimento del titolo finale, a conclusione del percorso formativo entro la durata legale dello stesso, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 18, la borsa di studio potrà essere revocata con conseguente recupero delle somme già erogate.

Art.17 Rendicontazione

Salvo quanto previsto per la relazione di fine percorso di cui al successivo art. 17.1, il beneficiario della Borsa di studio è tenuto ad attuare e concludere il percorso formativo per il quale ha fruito del beneficio di cui al presente bando e ha l'obbligo di presentare all'ERSU di Cagliari ogni 6 mesi, pena la revoca della borsa e la restituzione delle eventuali somme già percepite:

- una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, sottoscritta dal/la beneficiario/a, controfirmata dal Responsabile del percorso formativo o da altro soggetto autorizzato dall'Università, redatta sul modello di cui all'Allegato A3;
- una certificazione di frequenza del corso redatta su carta intestata dell'Università ospitante sulla base del fac-simile di cui all'Allegato A4 opportunamente sottoscritta con firma digitale o autografa dal soggetto autorizzato dall'Università stessa;
- eventuale documentazione attestante variazioni o modifiche del percorso (ad es. causa emergenza sanitaria).

Tale documentazione dovrà essere presentata **entro 10 giorni successivi alla scadenza del semestre**. In caso di mancata presentazione entro il termine indicato, l'ERSU di Cagliari ha facoltà in qualsiasi momento di procedere alla dichiarazione di decadenza della borsa di studio con riferimento al periodo a cui si riferisce la documentazione mancante.

Inoltre, in occasione della prima relazione periodica, il/la beneficiario/a dovrà fornire prova dell'effettivo pagamento delle tasse di iscrizione, attraverso la presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) copia della ricevuta fiscale o documento equipollente rilasciato dall'Università ospitante;
- b) copia del bonifico bancario o altra modalità di pagamento tracciabile utilizzata per effettuare il pagamento delle tasse di iscrizione;
- c) copia dell'estratto di conto corrente/quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

Non saranno ritenute valide, pena la rimodulazione del relativo finanziamento, altre modalità di pagamento non tracciabili.

Tutta la documentazione presentata ai fini dell'erogazione della borsa dovrà essere redatta in lingua italiana o inglese.

Il titolo finale conseguito all'estero dovrà essere corredato da traduzione in lingua italiana o inglese o accompagnato da *Diploma Supplement* di cui al DM 509/1999 e ss.mm.ii.

17.1 Relazione di fine percorso

Entro 60 giorni dalla conclusione del percorso di formazione e, pertanto, dalla data di conseguimento del titolo finale entro la durata legale del corso, prevista dal relativo regolamento didattico, il/la beneficiario/a ha l'obbligo di presentare all'ERSU, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo la seguente documentazione:

- una relazione consuntiva sull'attività svolta durante l'intero percorso, sottoscritta dal/la beneficiario/a e controfirmata dal Responsabile del corso o da altro soggetto autorizzato dall'Università e redatta sulla base del fac-simile (Allegato A3);
- **un certificato rilasciato dall'Università ospitante (o copia conforme all'originale del titolo di studio conseguito), attestante inequivocabilmente il conseguimento del titolo relativo al corso finanziato.**

Si precisa che la sessione di laurea considerata "in corso di durata legale" per l'erogazione del saldo borsa sarà quella dichiarata in sede di domanda e risultante dal regolamento didattico del rispettivo corso di specializzazione/master/altro, allegato alla domanda di partecipazione.

Sarà cura dello studente comunicare tempestivamente al Responsabile di procedimento con modalità indicate all'art. 13, ogni modifica, variazione o ritardo intervenuti nel corso di studi che hanno pregiudicato il conseguimento del titolo entro i termini previsti, non imputabili al beneficiario. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente documentata.

Qualora il candidato non consegua il titolo entro la sessione di laurea "in corso", non avrà diritto all'erogazione del saldo, ma non sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, purché mantenga l'impegno a concludere il percorso di studi finanziato, ancorché fuori dai termini previsti, risultanti dalla dichiarazione di intento a concludere il corso entro i nuovi termini indicati nella dichiarazione stessa, comunque non superiori a due annualità fuori corso.

Al termine del percorso, pena la revoca del beneficio e recupero delle somme erogate, dovrà essere presentata la documentazione **attestante inequivocabilmente il conseguimento del titolo relativo al corso finanziato.**

Art.18 Regime sanzionatorio

18.1. Sospensione temporanea del percorso

Sarà applicata una decurtazione delle somme riconosciute per le spese di cui al paragrafo 7.2 nel caso di eventuali assenze ingiustificate del/la beneficiario/a e/o sospensioni del percorso, dipendenti dalla sua volontà, risultanti dalla certificazione di frequenza, di cui all'Allegato A4, o da ogni ulteriore informazione e/o documentazione acquisita dall'ERSU di Cagliari.

La decurtazione è fissata:

- Per le spese di cui al paragrafo 7.2.2, in euro 20,454 per ogni giorno di assenza ingiustificata (450,00 euro/mese: 22 giorni/mese lavorativi) a partire dal 11 giorno e fino alla revoca totale della borsa e la restituzione di tutte le somme già erogate nei casi più gravi;
- Per le spese di cui al paragrafo 7.2.3, in euro 4,545 per ogni giorno di assenza ingiustificata (100 euro/mese: 22 giorni/mese lavorativi) a partire dal 11 giorno e fino alla revoca totale della borsa e la restituzione di tutte le somme già erogate nei casi più gravi;

18.2. Interruzione anticipata e definitiva

Nel caso di interruzione definitiva del percorso per volontà del beneficiario, l'ERSU di Cagliari procederà alla revoca totale della borsa concessa. Nel caso di interruzione definitiva del percorso per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, per una giusta causa o un giustificato motivo, purché adeguatamente espressi e documentati, si applicano le seguenti disposizioni:

- se l'interruzione avviene entro 6 mesi dalla data di effettivo inizio del corso, la borsa sarà oggetto di revoca totale e il beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare dell'importo già percepito;
- se l'interruzione avviene successivamente al 6° mese, l'importo complessivo della borsa di studio sarà oggetto di revoca parziale e conseguente riparametrazione rispetto alla durata effettiva del percorso svolto e, ove necessario, si procederà al recupero delle maggiori somme già percepite. In ogni caso dovrà essere prodotta la relazione dell'Università ospitante nelle forme indicate in precedenza, pena il recupero di tutte le somme percepite.

18.3. Riparametrazione

La riparametrazione degli importi della borsa relativa al vitto e alloggio avverrà su base mensile. Nel caso di frazioni di mese, il parametro sarà arrotondato al mese inferiore.

Art.19 Cause di incompatibilità

La concessione dei benefici è incompatibile con la sussistenza di ulteriori contributi in denaro erogati dall'ERSU o da altre istituzioni pubbliche o private, per finalità analoghe, nell'anno accademico di fruizione del beneficio.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati.

Art.20 Dichiarazioni e controlli

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto decreto. L'Amministrazione provvederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Fatta salva la responsabilità penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e dei fatti dichiarati in fase di presentazione della domanda esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it

L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato a causa di dichiarazioni inesatte o incomplete inerenti ai recapiti, oppure mancata o tardiva comunicazione della variazione dei recapiti rispetto a quelli indicati nella domanda, nonché eventuali disguidi imputabili al fatto di terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'ERSU di Cagliari ha facoltà di chiedere ai destinatari ogni necessario chiarimento o integrazione finalizzato al buon esito delle verifiche e dei controlli. Il/la beneficiario/a della borsa di studio si impegna, con la partecipazione al presente Bando, a collaborare alle attività di verifica, controllo e monitoraggio da parte dell'ERSU di Cagliari e/o soggetti delegati, rispondendo ad ogni chiarimento ed inoltrando ogni integrazione richiesta nei termini e nei modi indicati dall'ERSU di Cagliari.

Art.21 Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali comunicati attraverso la procedura informatizzata saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 o GDPR esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del procedimento oggetto del presente Bando e verranno conservati per un arco temporale non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti e trattati.

I dati saranno trattati esclusivamente attraverso procedure informatizzate e conservati su server dell'ERSU di Cagliari.

In qualsiasi momento, ricorrendone le condizioni, l'utente può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 o GDPR indirizzando una richiesta all'ERSU di Cagliari.

Art.22 Responsabile del procedimento - pubblicità e informazioni sul bando

Del presente Bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione:

- sul sito istituzionale dell'ERSU di Cagliari www.ersucagliari.it ;
- sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it ;

Ogni eventuale modifica o comunicazione concernente il Bando sarà pubblicizzata nelle medesime forme.

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, inviando una mail all'indirizzo ufficiodirittoallostudio@ersucagliari.it o contattando il numero 070.6620 6405/6406, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; il martedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati potranno altresì presentare richieste di informazioni all'Ufficio Diritto allo Studio mediante servizio "ticket" disponibile nell'area riservata del Portale dello Studente.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio.

Art.23 Controversie

Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Bando è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art.24 Ricorsi

Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall'ERSU di Cagliari inerenti al presente Bando potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'ERSU di Cagliari entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. I provvedimenti adottati dal Direttore Generale in relazione al ricorso gerarchico sono definitivi;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, ridotto a 30 giorni per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

F.to Il Direttore del Servizio Amministrativo
Ing. Sergio De Benedictis